

CAMB/2025/51 del 17/11/2025

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

CONSIGLIO D'AMBITO

**OGGETTO: LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA DEFINIZIONE E LA
QUANTIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI STRUTTURA E PER
IL LORO INSERIMENTO NEL PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI
INTERVENTI ("POI") E CONSEGUENTE MODALITA' DI
RICONOSCIMENTO IN TARIFFA. AGGIORNAMENTO**

IL PRESIDENTE
Caterina Bagni



CAMB/2025/51

CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno lunedì 17 novembre 2025 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito in modalità videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Bagni Caterina	Modena	Presidente	P
1.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	A
1.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
1.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	P
1.	Palli Valentina	Ravenna	Consigliere	P
1.	Petetta Giuseppe	Forlì Cesena	Consigliere	P
1.	Poluzzi Alessandro	Bologna	Consigliere	P
1.	Prandi Davide	Reggio Emilia	Consigliere	P
1.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

OGGETTO: LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA DEFINIZIONE E LA QUANTIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI STRUTTURA E PER IL LORO INSERIMENTO NEL PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI ("POI") E CONSEGUENTE MODALITA' DI RICONOSCIMENTO IN TARIFFA. AGGIORNAMENTO

Il Presidente Caterina Bagni assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- La legge 14 novembre 1995 n.481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità” che ha istituito AEEGSI ora ARERA;
- Il decreto 201/2011, convertito nella legge n.214/2011, con cui sono state attribuite ad AEEGSSI le competenze in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici;
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

richiamati:

- l’art. 7 comma 5 lett. g) della L.R. dell’Emilia-Romagna n. 23/2011 s.m.i. che annovera tra le specifiche funzioni del Consiglio d’ambito di questa Agenzia quella di provvedere *“alla definizione di linee guida vincolanti per l’approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all’utenza da parte dei Consigli locali”*;
- la deliberazione di Consiglio d’Ambito n.32 del 19 aprile 2018 avente ad oggetto: *“Servizio idrico integrato. Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa. – Approvazione”*
- la deliberazione di Consiglio d’Ambito n.63 del 27 giugno 2022 avente ad oggetto: *“Servizio idrico integrato – Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa - Aggiornamento”*;

premesso che:

- tra gli investimenti del Servizio Idrico Integrato, di seguito SII, da inserire nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) rientrano anche i cosiddetti investimenti di struttura, ovvero investimenti che di norma non riguardano i beni e/o le infrastrutture strettamente “strumentali” al SII, ma il cui utilizzo risulta tuttavia funzionale e necessario al gestore per una efficiente conduzione del SII;
- trattasi di investimenti funzionali contemporaneamente a due o più attività del SII e, nel caso di gestore multiutility, anche ad altri servizi gestiti dall’azienda;

rilevato che fino al 2011, ovvero nel periodo antecedente la regolazione introdotta dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito ARERA, la rappresentazione degli investimenti di struttura negli atti contrattuali ed il rispettivo



riconoscimento in tariffa è avvenuta secondo le modalità di seguito illustrate:

- nei Piani Operativi degli Interventi approvati dalle ex Autorità d'Ambito della Regione Emilia-Romagna era presente, in alcuni casi, un importo annuale individuato da un codice con denominazione "Investimenti di struttura";
- per alcuni gestori l'importo annuale destinato agli investimenti di struttura non veniva rappresentato all'interno del Piano Operativo degli Interventi, ma veniva fissato altresì un limite massimo a tali investimenti all'interno del Disciplinare tecnico (allegato della Convenzione di gestione) o all'interno dei provvedimenti di approvazione tariffaria o dei Piani d'ambito;
- per altri gestori, infine, i documenti contrattuali in essere non disciplinavano tale aspetto;
- in sede di revisione tariffaria i suddetti investimenti di struttura venivano valutati, volta per volta, a consuntivo e riconosciuti in tariffa secondo i criteri assunti a riguardo dalle ex Autorità d'Ambito, laddove adottati;

preso atto che:

- dal 2012 fino al 2018:
 1. la rappresentazione degli investimenti di struttura negli atti contrattuali è avvenuta in continuità con il passato e che pertanto nelle programmazioni degli interventi fino al 2018 intervenute, per la maggior parte dei territori, non è stato inserito alcun importo dedicato agli investimenti di struttura;
 2. l'ammontare complessivo di tali investimenti, per finalità correlate alla definizione degli schemi regolatori in fase di approvazione tariffaria, è stato altresì compilato a consuntivo nelle stratificazioni dei cespiti concorrenti al calcolo dei costi di capitale riconoscibili in tariffa, tenendo conto dei criteri assunti in materia dalle ex Autorità d'Ambito laddove adottati e, in alcuni casi, delle richieste avanzate da taluni gestori;
- dal 2019 ad oggi gli investimenti di struttura sono stati gestiti dal punto di vista tariffario applicando i limiti di spesa individuati per ogni gestore dalla deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19 aprile 2018 e successivo aggiornamento con deliberazione n.63 del 27 giugno 2022;

dato atto che l'indice ISTAT per il costo di un fabbricato residenziale e capannone industriale è aumentato nel periodo aprile 2018 - gennaio 2024 di circa 20 punti percentuali;

rilevato che:



- anche in relazione all'aumento del costo della vita avvenuto negli ultimi anni (indice FOI), tale deliberazione risulta difficilmente applicabile per le gestioni che presentano importi limite di investimenti di struttura annui inferiori ai 50.000€/anno;
- non sono presenti nella deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19 aprile 2018 modalità di calcolo del tetto degli investimenti di struttura per i gestori all'ingrosso;
- in relazione all'evolversi dei sistemi IOT (Internet of Things) e AI (Artificial Intelligence) risulta necessario definire specifici aspetti connessi alle infrastrutture hardware e software del Servizio Idrico Integrato;

considerato che

- a seguito dell'avvio dell'applicazione delle Deliberazioni del Consiglio d'Ambito n. 32 del 19 aprile 2018 e successivo aggiornamento n. 63 del 27 giugno 2022, l'Agenzia ha rilevato che per le gestioni afferenti ad un territorio limitato (inferiori a 5.000 abitanti) l'applicazione del tetto agli investimenti di struttura restituisce valori non sufficienti a garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio idrico integrato, con effetti anche sull'utenza finale;
- in particolare, il tetto agli investimenti di struttura così calcolato annualmente non appare congruo per le gestioni di dimensioni ridotte, in quanto restituisce valori troppo contenuti e non proporzionati alla natura di tali investimenti, che hanno spesso carattere straordinario e pluriennale (quali, ad esempio, la realizzazione o l'acquisto di una sede aziendale), e che pertanto non possono essere adeguatamente programmati entro i limiti calcolati con i criteri generali riportati nelle linee guida delle delibere succitate;
- nel biennio 2022-2023, l'Agenzia ha avviato un meccanismo di convergenza tariffaria, nell'ambito della regolazione ARERA, per ulteriori due gestioni in economia che rientrano nella fattispecie di cui ai precedenti punti, per le quali si registrano le medesime criticità sopra descritte;

considerato altresì che:

- nella deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19 aprile 2018 e successivo aggiornamento con deliberazione n.63 del 27 giugno 2022, non stati definiti i limiti di spesa per gli investimenti di struttura dei Gestori grossisti;
- per questa tipologia di gestore, la metodologia di calcolo utilizzata per i Gestori del SII, basata sui metri cubi di acqua fatturata, non risulta direttamente applicabile, poiché i quantitativi di risorsa venduti sono elevati e restituirebbero un tetto agli investimenti di struttura eccessivamente elevato;



ritenuto pertanto necessario:

- dare evidenza ai Consigli Locali degli importi relativi agli investimenti di struttura che concorrono alla definizione degli schemi regolatori in fase di approvazione tariffaria e che ricadono all'interno della pianificazione complessiva d'ambito;
- rendere omogeneo sull'intero territorio regionale la programmazione degli investimenti di struttura all'interno dei Programmi Operativi degli Interventi ("POI");
- consentire maggiore chiarezza e trasparenza nelle rendicontazioni relative allo stato di avanzamento dei POI e favorire le rispettive attività di controllo;
- disciplinare in modo puntuale le modalità di riconoscimento dei costi connessi all'implementazione dei sistemi IOT (Internet of Things) e AI (Artificial Intelligence) al fine di mantenere competitiva la gestione del servizio idrico integrato consentendo al contempo la tutela dell'utenza dal punto di vista dei costi associati al servizio;
- aggiornare le Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura al fine di includere i Gestori del SII che operano in un territorio limitato e i Gestori grossisti;

considerato inoltre che Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura al fine di includere i Gestori del SII che operano in un territorio limitato e i Gestori grossisti sono state comunicate ai gestori del SII interessati dalle modifiche individuate dal presente atto;

ritenuto, pertanto, di aggiornare le Linee guida vincolanti per la definizione e quantificazione degli investimenti di struttura da inserire all'interno del Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa, Allegato A al presente atto e di esso parte integrante, come segue, prevedendo:

1. il riconoscimento per tutti i gestori dei costi connessi all'installazione di sistemi software e hardware funzionali alla rendicontazione degli indicatori di qualità tecnica e contrattuale nonché di quelli deputati alla rendicontazione degli investimenti;
2. per i gestori per i quali sono previsti tetti di investimenti di struttura inferiori o uguali a 50.000,00€/anno, il riconoscimento degli investimenti di struttura fino a 50.000,00 €/anno, a prescindere dall'importo calcolato con la metodologia indicata in allegato;
3. per i gestori di cui al precedente punto 2 la possibilità di cumulo degli investimenti di struttura previa specifica istanza, a fronte della riduzione degli importi a disposizione per le annualità successive fino alla copertura delle spese sostenute;
4. la definizione di un tetto massimo di spesa per gli investimenti di struttura dei gestori all'ingrosso pari a 2.300.000,00€, in relazione ai dati storici a disposizione;

precisato che, nelle more di una eventuale introduzione da parte di ARERA di un



provvedimento specifico di regolazione in materia di investimenti di struttura, le disposizioni contenute nelle succitate Linee guida trovano applicazione a decorrere dal prossimo biennio tariffario e pertanto in sede di consuntivazione degli investimenti di struttura realizzati a partire dall'annualità 2024;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aggiornamento alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa, Allegato A che nello specifico prevede:
 - a. il riconoscimento per tutti i gestori dei costi connessi all'installazione di sistemi software e hardware funzionali alla rendicontazione degli indicatori di qualità tecnica e contrattuale nonché di quelli deputati alla rendicontazione degli investimenti;
 - b. per i gestori per i quali sono previsti tetti di investimenti di struttura inferiori o uguali a 50.000,00€/anno, il riconoscimento degli investimenti di struttura fino a 50.000,00 €/anno, a prescindere dall'importo calcolato con la metodologia indicata in allegato;
 - c. per i gestori di cui al precedente punto b) la possibilità di cumulo degli investimenti di struttura previa specifica istanza, a fronte della riduzione degli importi a disposizione per le annualità successive fino alla copertura delle spese sostenute;
 - d. la definizione di un tetto massimo di spesa per gli investimenti di struttura dei gestori all'ingrosso pari a 2.300.000,00€, in relazione ai dati storici a disposizione;
2. di stabilire che le disposizioni contenute nel documento di cui al precedente punto 1 trovano applicazione, nelle more di una eventuale introduzione da parte di ARERA di un provvedimento specifico di regolazione in materia di investimenti di struttura, a decorrere dal prossimo biennio tariffario e pertanto in sede di consuntivazione degli investimenti di struttura realizzati a partire dall'annualità 2024;
3. di disporre l'invio della presente deliberazione e delle Linee guida allegate ad ARERA e ai Gestori del servizio idrico integrato operanti all'interno dell'ambito territoriale regionale;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CAMB 17/11/2025.0000051. -



Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. CAMB-51-2025-All_1-Allegato_A_Linee_Guida.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 47 / 2025

OGGETTO: LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA DEFINIZIONE E LA QUANTIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI STRUTTURA E PER IL LORO INSERIMENTO NEL PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI ("POI") E CONSEGUENTE MODALITA' DI RICONOSCIMENTO IN TARIFFA. AGGIORNAMENTO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Marialuisa
Campani

Bologna, 11/11/2025





Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Caterina Bagni
Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
Elisabetta Montanari
Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 18/11/2025